



**OGGETTO:** *Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione veicolare da adottare dal 14 Gennaio 2013 e fino al 31 Marzo 2013 per prevenire fenomeni acuti di inquinamento atmosferico da PM10.*

## **IL SINDACO**

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. e specificatamente l'art. 7, c. 1, lett. b) 50 del D. Lgs. 285/92, il quale prevede che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

**VISTO** il D.M. 21.4.1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

**VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", e in particolare l'art. 11, comma 3, ai sensi del quale i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

**VISTI** gli articoli 9, 10 e 13 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, in base ai quali le Regioni adottano piani per la qualità dell'aria, e in particolare l'art. 11 comma 1, lett. a) "*criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore*";

**VISTO** al riguardo il "*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*", approvato con Del. Consiglio Regionale 9.2.2005 n. 466, che individua la Conca Ternana come "area di criticità ambientale" per l'inquinante PM10 (polveri sottili);

**VISTA** la DGR n. 1395 del 12.11.2012 di approvazione delle "*Linee guida Regionali per il contrasto di fenomeni di elevata concentrazione di polveri atmosferiche in ambito urbano nella stagione invernale 2012-2013*" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 5/12/2012;

**CONSIDERATO** che a tutela della salute pubblica si sta valutando l'opportunità di attivare ulteriori misure quali "*Domenica ecologica*" da disciplinare con apposita ordinanza;

**VISTO** che alla data del 07/01/2013 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10 ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), registrato a partire dal 01/01/2013 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal dipartimento provinciale ARPA Umbria di Terni, ha già raggiunto quota 7 rispetto ai 35 consentiti dalla legge nell'arco dell'anno solare;

**CONSIDERATO** che nel periodo invernale si determinano con più facilità condizioni meteo-climatiche sfavorevoli alla dispersione in atmosfera degli inquinanti e che nello stesso periodo è più alto l'incremento del carico inquinante dovuto agli impianti di riscaldamento domestico;

**VISTO** che il traffico rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nel Comune ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particolato (PM10 e PM2,5);

**RICORDATO** che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti come previsto dall' Ordinanza sindacale n°: 20004 del 09.02.2011 ***“Provvedimenti limitativi nell'uso degli impianti termici finalizzati al contenimento dell'inquinamento atmosferico”*** la quale stabilisce:

- la temperatura ambiente massima deve essere pari a 19 °C negli edifici così classificati: Residenze e assimilabili, Uffici e assimilabili, Attività ricreative o di culto e assimilabili; Attività commerciali e assimilabili, Attività sportive, Attività scolastiche a partire da livello medio-inferiore;
- la temperatura ambiente massima deve essere pari a 17 °C negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- sono esclusi da tale disposizione gli edifici ricadenti nella classificazione E.3 (Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici) di cui al D.P.R. 412/93.

**RICORDATO** che in base a quanto stabilito con Ordinanza Sindacale n°: 12297 del 21.03.2002 sussiste il *“divieto di mantenere i veicoli a motore acceso durante la fermata causata da qualunque ragione non dipendente dalla dinamica del traffico”*;

**RICORDATO** il punto 1 dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di accensione anche momentaneo di fuochi all'aperto sul suolo pubblico;

**TENUTO CONTO** del generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 del Ministero dell'Ambiente, dal D.lgs n. 195/2005 di recepimento della Direttiva 2003/4/CEE e infine dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155;

**TENUTO CONTO** che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

**RITENUTO** quindi di dover intervenire a tutela della salute pubblica con provvedimenti limitativi del traffico veicolare da adottare in modo programmato e permanente dal 14 gennaio 2013 fino al 31 Marzo 2013;

## **ORDINA**

1. A partire dal 14 Gennaio 2013 e fino al 31 Marzo 2013 nelle giornate di **LUNEDÌ** e **MARTEDÌ**, in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree di cui al successivo punto 2, è introdotta la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare:
  - a) **BLOCCO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE NELLE FASCE ORARIE 8,30 – 12,30 e 15,30 – 19,30** per le seguenti tipologie di veicoli:

- **Autovetture Euro 0 a benzina** non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta antecedentemente al 01/01/1993 ed **Autovetture diesel Euro 0 ed Euro1** non conformi cioè alle direttive 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE generalmente immatricolate per la prima volta antecedentemente al 01/01/1997; **Autoveicoli a benzina e Diesel Euro 0 adibiti a trasporto merci** non conformi alle direttive 91/441/CEE, 93/59/CEE, 91/542 StI CEE e generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1993; **Autoveicoli Diesel Euro 1 adibiti a trasporto merci** non conformi alle direttive 91/542 CEE, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CE, 96/69 CE, 98/77 CE generalmente immatricolati per la prima volta antecedentemente al 01/01/1997.
- **Ciclomotori e motocicli Euro 0** (non conformi alla direttiva 97/24/CE immatricolati prima del 17/06/1999) ed **Euro 1** (ciclomotori non conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II immatricolati prima del 17/06/02 e motoveicoli non conformi alle direttive 2002/51/CE - fase A e 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase – A immatricolati prima del 01/01/2003);

b) **LA CIRCOLAZIONE CON IL SISTEMA DELLE TARGHE ALTERNE DI TUTTI I VEICOLI CATALIZZATI** (a Benzina Euro 1-2-3 e Diesel Euro 2-3- 4 ) **NELLE FASCE ORARIE 8,30 – 12,30 e 15,30 - 19,30**, con le seguenti modalità:

- **Lunedì: Targhe dispari:** possono circolare autoveicoli con l'ultima cifra della targa dispari (1-3-5-7-9);
- **Martedì: Targhe pari:** possono circolare autoveicoli con l'ultima cifra della targa pari o uguale a zero (2-4-6-8-0).

2. Le limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 si applicano a tutto il territorio comunale, compresa la Z.T.L., ad eccezione delle seguenti aree territoriali non direttamente gravitanti all'interno della Conca Ternana:

- Papigno - Marmore – Piediluco e zone limitrofe;
- Papigno - Cascata delle Marmore – Collestatte – Torreorsina - S. Liberatore;
- Papigno – Larviano – Miranda – Pièfossato;
- Val di Serra (dall'abitato di voc. Trevi al confine comunale);
- Collelicino - La Castagna – Cecalocco – Battiferro;
- Cesi scalo – Cesi – Poggio Azzuano – Carsulac;
- Collescipoli – S.P. Collescipolana fino al confine comunale;

le stesse limitazioni non si applicano altresì ai seguenti assi stradali:

- Tratto ternano della E45
- Tratto ternano del raccordo Orte-Terni (fino al confine comunale della S.S. 3 Flaminia);
- Strada dei Confini – Nuovo Raccordo E45.

3. Per consentire il regolare andamento del traffico di attraversamento della Conca Ternana da parte di automobilisti interessati a spostamenti sovracomunali e/o interprovinciali, le limitazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), si applicano esclusivamente agli autoveicoli il cui conducente abbia la residenza o il domicilio nel Comune di Terni o nei confinanti comuni di **Stroncone – Narni – Sangemini – Acquasparta – Montefranco – Arrone.**

4. **Sono esclusi dalle limitazioni di cui al punto 1, lett. a) Blocco circolazione mezzi Euro 0 (benzina) ed Euro 0 ed Euro 1 (diesel):**

- a) veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel;
- b) veicoli dotati di filtro antiparticolato di serie, la cui installazione ed omologazione risulti nella carta di circolazione;

- c) veicoli pre-Euro guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'Art. 381 del DPR. 16.12.1992, n. 495;
- d) autoveicoli Euro 0 ed Euro 1 ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- e) veicoli pre-Euro delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; autoveicoli Euro 0 ed Euro 1 del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico – sanitario;
- f) veicoli Euro 0 ed Euro 1 degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione e Protezione Civile;
- g) veicoli Euro 0 ed Euro 1 delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile; veicoli Euro 0 ed Euro 1 dei dipendenti delle predette Aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza, nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione aziendale di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Per tali figure professionali le rispettive Aziende dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;

- h) veicoli Euro 0 ed Euro 1 utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- i) veicoli Euro 0 ed Euro 1 utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;

- j) autoveicoli Euro 0 ed Euro 1 dei cortei funebri (con autocertificazione valida 120 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e chiesa interessata;
- k) veicoli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- l) veicoli Euro 0 ed Euro 1 adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- m) veicoli Euro 0 ed Euro 1 degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- n) veicoli Euro 0 ed Euro 1 del servizio postale;
- o) veicoli Euro 0 ed Euro 1 utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;

- p) veicoli Euro 0 ed Euro 1 di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza;
- q) veicoli Euro 0 ed Euro 1 che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
- r) veicoli Euro 0 ed Euro 1 utilizzati da insegnanti che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi da una sede all'altra durante l'orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento attestante l'orario di lezione e il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all'altra;
- s) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.);

**5. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al punto 1, lett. b) (Targhe alterne mezzi catalizzati Benzina Euro 1-2-3 e Diesel Euro 2-3-4):**

- a) i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a METANO, ibridi, bifuel, veicoli a benzina Euro 4, veicoli a benzina Euro 5;
- b) veicoli diesel Euro 4 dotati di filtro antiparticolato montato di serie, la cui installazione ed omologazione risulti nella carta di circolazione ed Euro 5;
- c) veicoli catalizzati guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'Art. 381 del DPR. 16.12.1992, n. 495;
- d) autoveicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- e) veicoli catalizzati delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e del Corpo di Polizia Locale; autoveicoli catalizzati del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico – sanitario;
- f) veicoli catalizzati degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione e Protezione Civile;
- g) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile; veicoli catalizzati dei dipendenti delle predette Aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza, nell'orario di limitazione della circolazione, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione aziendale di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Per tali figure professionali le rispettive Aziende dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;

- h) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- i) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della

circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando Polizia Municipale, possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l'elenco del personale interessato, a firma del Responsabile del Servizio;

- j) autoveicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) dei cortei funebri (con autocertificazione valida 120 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L'autocertificazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e chiesa interessata;
- k) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- l) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- m) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- n) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) del servizio postale;
- o) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- p) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza;
- q) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.);
- r) veicoli catalizzati che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
- s) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
- t) veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
- u) autoveicoli adibiti al trasporto di cose ad uso proprio o ad uso terzi con portata fino a 3,5 t EURO 2-3 immatricolati dopo il 01/01/1997, nonché autoveicoli adibiti al trasporto di cose ad uso proprio o ad uso terzi oltre 3,5 t EURO 2-3, generalmente immatricolati dopo il 01/01/1997, per ragioni inerenti strettamente lo svolgimento delle proprie attività;
- v) motocicli e ciclomotori EURO 2 generalmente immatricolati, rispettivamente, dopo il 01/01/2003 e dopo 17/06/2002;

- w) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 posti;
6. Al fine di facilitare l'azione di vigilanza è fatto obbligo di esporre i documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) comprovanti la deroga di cui ai punti 4 e 5, in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le autocertificazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza.
  7. Chiunque circola con un veicolo in violazione del punto 1.a) del dispositivo della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 658,00 ai sensi del comma 13-bis dell'art. 7 del D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e ss. mm. e ii.
  8. Chiunque circola con un veicolo in violazione del punto 1.b) del dispositivo della presente ordinanza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00 ai sensi del comma 13 dell'art. 7 del D. Lgs. 30/04/92, n. 285 e ss. mm. ii.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenute tutte le Forze del Comando di Polizia Municipale e di Polizia stradale per la parte di rispettiva competenza, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

Si incarica inoltre il Comando di Polizia Municipale di intensificare i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative al divieto di accensione anche momentaneo di fuochi all'aperto sul suolo pubblico (punto 1 dell'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana) e delle Ordinanze elencate in premessa.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene portato a conoscenza della cittadinanza, compresa quella dei comuni vicini tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune di Terni, pubblicazione sul sito "www.comune.terni.it" e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive.

*Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo.*

Il Sindaco  
(*Sen. Leopoldo Di Girolamo*)